



**Comploj Vieider Lorenzon
Lechner Zanellato**

PDC Partner
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti

Equity partner

Dott. Lodovico Comploj
Dott. Josef Vieider
Dott. Emilio Lorenzon
Dott. Alessandro Zanellato
Dott. Martin Lechner
Dott. Stefan Lanznaster

Partner

Dott. Nicola Sartori
Dott. Thomas Pichler
Dott. Samuel Vittur

A tutti i clienti

**Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater / Dottori commercialisti**

Dott.sa Elena Gattolin
Dott.sa Sabrina Tabiaron
Dott.sa Monika Mattivi
Dott. Christian Gentilini
Dott.sa Serena Giacomozzi
Dott.sa Giulia Fortin
Dott. Luca Crepaz
Dott. Maximilian Crazzolara
Dott. Roberto Convento

Bilanzbuchhalter / Esperto contabile

Antonio Gocev

Circolare n° 21/2025

Bolzano, 24 aprile 2025

Oggetto: **REDDITI 2025 Persone fisiche non titolari di partita IVA** – Dichiarazione dei redditi prodotti nel 2024, informazioni e documentazione necessaria

REDDITI 2025 Persone fisiche non titolari di partita IVA

Nel caso vogliate incaricare il nostro Studio per la redazione della Vostra dichiarazione dei redditi, Vi chiediamo di farci pervenire la **documentazione necessaria** che trovate elencata negli allegati A, B e C, **entro venerdì 23 maggio 2025**.

Versamenti

I pagamenti del saldo IRPEF per l'anno 2024, della prima rata di acconto IRPEF per l'anno 2025, nonché delle varie addizionali IRPEF, devono essere effettuati entro il termine di lunedì **30° giugno 2025** oppure entro il **30 luglio 2025** con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. Anche quest'anno è possibile pagare le imposte con versamenti rateali la cui ultima rata deve essere versata entro il **01 dicembre 2025 (in quanto il 30 novembre cade di domenica)**. La rateazione comporta la maggiorazione a titolo di interessi calcolata nella misura del 4% annuo (equivalente allo 0,33% mensile) sulle somme dovute. La prima rata dell'IMI/IMU invece è dovuta entro lunedì **16 giugno 2025**.

La seconda rata di acconto dell'IRPEF e delle addizionali IRPEF per l'anno 2025 andrà versata entro il 01 dicembre.

I crediti e debiti IRPEF di importo esiguo, ossia pari o inferiori a 12 euro (corrispondenti all'importo minimo dovuto) non devono essere pagati e non possono essere né rimborsati né utilizzati in compensazione.



Si ricorda che a decorrere dal 03 dicembre 2016 le persone fisiche non titolari di partita IVA possono pagare i modelli F24 direttamente presso gli sportelli bancari anche se l'importo a debito supera i 1.000 euro. Per i soggetti non titolari di partita IVA permane quindi l'obbligo di utilizzare il canale dell'Agenzia delle Entrate denominato "Fisconline" oppure "Entratel" per il versamento mediante modello F24 telematico soltanto con riferimento ai casi in cui vengono effettuate compensazioni.

Aliquote IRPEF

Ricordiamo che la legge di Bilancio 2024 aveva apportato varie modifiche ed implementazioni riguardanti in particolare la struttura dell'IRPEF. In particolare, erano stati revisionati gli scaglioni di reddito e le relative aliquote per la determinazione dell'imposta IRPEF finale, passando da quattro a tre aliquote. Tali scaglioni, con rispettive aliquote, rimangono invariati per il 2025.

Di seguito la tabella riepilogativa rappresentante la situazione attuale.

Aliquote IRPEF 2025		
Scaglioni di reddito imponibile	Aliquota	Imposta dovuta
fino a € 28.000	23%	23% su intero importo
da € 28.000 a € 50.000	35%	€ 6.440 + 35% parte eccedente € 28.000
oltre € 50.000	43%	€ 14.140 + 43% parte eccedente € 50.000

Reddito complessivo	Detrazioni per lavoro dipendente e assimilati
fino a € 15.000	€ 1.955
da € 15.000 a € 28.000	€ 1.910 + {€ 1.190 x [(€ 28.000 - reddito complessivo) / € 13.000]}
da € 28.000 a € 50.000	€ 1.910 x [(€ 50.000 - reddito complessivo) / € 22.000]
oltre € 50.000	-

Reddito complessivo	Detrazioni per redditi di pensione
fino a € 8.500	€ 1.955
da € 8.500 a € 28.000	€ 700 + {€ 1.255 x [(€ 28.000 - reddito complessivo) / € 19.500]}
da € 28.000 a € 50.000	€ 700 x [(€ 50.000 - reddito complessivo) / € 22.000]
oltre € 50.000	---

Familiari a carico

Sono state introdotte delle modifiche a decorrere dall'1.3.2022 per le detrazioni dei figli a carico di cui all'art. 12, TUIR.

Le detrazioni a partire da tale data:

- spettano soltanto per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni;
- sono sostituite dall'assegno unico, erogato dall'INPS a seguito di apposita richiesta, per i figli a carico di età inferiore a 21 anni e per i figli di qualsiasi età con disabilità.

Ricordiamo che tra le modifiche introdotte nel 2022 sono state soppresse:

- la maggiorazione di € 200 per ciascun figlio a carico per le famiglie con più di 3 figli;
- l'ulteriore detrazione di € 1.200 prevista per le famiglie con più di 4 figli;
- le maggiorazioni previste per i figli con disabilità, poiché anche queste sono sostituite dall'assegno unico, anche per i figli con 21 anni o più.



Destinazione del 5%, dell'8% e del 2% dell'IRPEF

Anche quest'anno c'è la possibilità di destinare il 5% dell'IRPEF a favore di determinate associazioni di volontariato e Onlus, attività sociali svolte dal Comune di residenza, per il sostegno della ricerca sanitaria o scientifica e a sostegno delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Si segnala anche la possibilità di destinare il 5% alle associazioni sportive dilettantistiche soltanto però se le stesse risultano iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

L'8% dell'IRPEF può essere destinato come negli anni passati allo Stato o a un'istituzione religiosa. Il 2% infine può essere destinato a favore di un partito politico.

Le scelte possono essere espresse liberamente e non determinano un maggior esborso per il contribuente.

Vi chiediamo gentilmente di comunicarci gli eventuali dati (denominazione e codice fiscale) relativi all'organizzazione alla quale desiderate destinare il 5%, l'8% e il 2%.

Ampliamento platea 730:

Già a partire dall'anno scorso, era stata ampliata la platea del mod. 730 e del suo utilizzo per dichiarare ulteriori redditi.

A partire da quest'anno, con il mod. 730/2025, possono essere dichiarati altresì:

- i redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva, nonché i dati relativi alla rivalutazione dei terreni (effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282).
- le plusvalenze di natura finanziaria; per le quali in passato era previsto l'utilizzo del mod. Redditi PF.

Coltivatori diretti / IAP

A partire dal 2024, non varrà più l'esenzione IRPEF sul reddito dominicale/agrario derivante dai terreni di coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola (art. 1, comma 44, della Legge n. 232/2016).

Per il 2024 e il 2025, invece, si applicherà il nuovo regime agevolato previsto dall'articolo 13 del DL n. 215/2023. In base a questo, il reddito dominicale/agrario contribuirà alla formazione del reddito complessivo secondo le seguenti percentuali:

- 0% per importi fino a € 10.000;
- 50% per importi superiori a € 10.000 e fino a € 15.000;
- 100% per importi superiori a € 15.000.

Termine per la presentazione della dichiarazione

Il modello REDDITI 2025 Persone Fisiche relativo al periodo di imposta 2024 deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate telematicamente **entro il 31 ottobre 2025** direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario abilitato (per es. il nostro Studio).

Soltanto in pochissimi casi è ancora possibile consegnare la dichiarazione dei redditi in forma cartacea, tramite un ufficio postale; il termine per la consegna in questo caso è il **30 giugno 2025**.

Visto di conformità

I contribuenti che vantano crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito per importi superiori a 5.000 euro e che intendono utilizzarli in compensazione con altri tributi (c.d. compensazione orizzontale) sono obbligati a richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito.



**Comploj Vieider Lorenzon
Lechner Zanellato**

PDC Partner
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Distinti saluti

Dott. Maximilian Crazzolara

Dott. Roberto Convento

Allegati

Allegato A: Elenco della documentazione necessaria per la redazione della dichiarazione dei redditi

Allegato B: Altri redditi

Allegato C: Oneri deducibili e detraibili



ALLEGATO A

DOCUMENTAZIONE PER IL MODELLO “REDDITI 2025 - PERSONE FISICHE”

Informazioni generali:

- Comunicazione di eventuali **variazioni** di indirizzo e data di tale variazione, di codice fiscale e di altri dati anagrafici del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico; eventuale sentenza di separazione o di divorzio;
- Copia delle attestazioni dei **versamenti degli acconti** IRPEF, della cedolare secca, delle addizionali e dei contributi (prima e seconda rata per il 2024) e copia di altri eventuali F24, anche se a saldo zero, contenenti compensazioni IRPEF.

Documentazione necessaria:

TIPO DI REDDITO	QUADRO	DOCUMENTI
Redditi da terreni	A	• Elenco dei terreni e relativa localizzazione; • In caso di variazione delle dimensioni o della classificazione dei terreni, rispetto all’ultima dichiarazione dei redditi: foglio di possesso fondiario aggiornato; • Contratti di acquisto e/o di cessione di terreni stipulati nell’anno 2024 (ed eventualmente anche quelli stipulati nel corso dell’anno 2025); • Ricevute di pagamento dell’IMU/IMI/IMIS relativa al 2024 e altra documentazione rilevante ai fini della determinazione dell’imposta dovuta per tale anno.
Effetto sostitutivo imposte comunali sugli immobili (IMI-IMU) - IRPEF Nel caso di terreni non affittati, le imposte comunali sugli immobili (IMI-IMU) sostituiscono l’Irpef e le relative addizionali derivanti dal reddito dominicale mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, per il reddito dei terreni non affittati rileva solo il reddito agrario. Per i terreni affittati invece risultano dovute sia l’IMU che l’Irpef.		
Redditi da fabbricati	B	• Elenco di tutti i fabbricati con indicazione dell’indirizzo e del tipo di utilizzo (es. abitazione principale, residenza secondaria, unità immobiliare locata ecc.); • Elenco dei fabbricati locati (<u>inclusi gli immobili storico-artistici</u>) indicando i relativi conduttori, il canone lordo annuo, <u>copia del contratto di locazione registrato e copia del modello di comunicazione/revoca dell’eventuale opzione per la cd. cedolare secca</u>; • In caso di variazione delle dimensioni o della classificazione rispetto all’ultima dichiarazione dei redditi: certificato catastale aggiornato; • Contratti di acquisto e/o di cessione di fabbricati stipulati nel 2024 (ed eventualmente anche quelli stipulati nel corso dell’anno 2025); • Ricevute di pagamento dell’IMU/IMI/IMIS relativa al 2024 e altra documentazione rilevante ai fini della determinazione



dell'imposta dovuta per tale anno.

Effetto sostitutivo imposte comunali sugli immobili non locati (IMI-IMU) - IRPEF

Poiché IMU-IMI sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali sui redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli in comodato d'uso gratuito, per l'anno 2024 non sono dovute né IRPEF, né addizionali, sul reddito dei fabbricati non locati che hanno scontato l'IMU-IMI.

Poiché in generale le abitazioni principali non di lusso e le relative pertinenze non hanno scontato l'IMU-IMI, i relativi redditi concorrono a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF. Tuttavia, è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo pari alle rendite dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

Immobili abitativi non locati nel Comune dell'abitazione principale

Anche per il 2024 il reddito degli immobili abitativi non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l'abitazione principale sono tassati ai fini IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50% nonostante abbiano scontato anche l'IMU-IMI.

Deduzione forfettaria ridotta sui canoni di locazione

La deduzione forfettaria applicabile ai canoni di locazione da assoggettare ad Irpef ed alle relative addizionali è confermata al 5%.

Cedolare secca sugli affitti di abitazioni

Le persone fisiche che danno in locazione unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze, dal 2011 possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle relative addizionali, dell'imposta di registro e di bollo: la cd. cedolare secca.

La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica l'aliquota del 21%. A partire dal 01.01.2024, con la legge di Bilancio 2024, nel caso di più unità concesse in locazione (in ambito delle locazioni brevi), l'aliquota è stata aumentata.

Infatti, a partire dal secondo immobile locato è prevista una tassazione pari al 26%.

In alternativa, per i c.d. contratti di locazione a canone concordato (ex L. 431/98) relativi ad immobili situati in Comuni ad alta intensità abitativa è possibile applicare l'aliquota ridotta pari al 10%.

Ai fini del calcolo delle imposte a saldo ed in acconto siete pregati di comunicarci per quali contratti avete optato o avete intenzione di optare, per la suindicata cedolare secca.

❖ Redditi di lavoro dipendente/pensione	C-Sez. I	• Certificato del datore di lavoro o dell'INPS – Modello CU (ex CUD) ;
	C-Sez. II	• Modello CU (ex CUD) relativo ai compensi percepiti in qualità amministratori, sindaci, collaboratori coordinati e continuativi ; • Documentazione attestante i redditi transfrontalieri; • Attestazioni relative ad assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato, borse di studio, compensi ed indennità percepiti per l'esercizio di pubbliche funzioni (per es. Consigliere Comunale), attestazioni relative a rendite vitalizie o limitate nel tempo.
❖ Redditi di lavoro autonomo	E	• Documenti contabili e certificazioni delle ritenute subite (modello CU).
❖ Redditi di partecipazione in società di persone o in società di capitali in caso di tassazione per	H	• Certificazione delle società di persone o delle società di capitali (in caso di opzione per la trasparenza fiscale).



<i>trasparenza</i>		
❖ Redditi di capitale	<i>L – sez. I</i>	• Certificazione delle società di capitali e/o delle banche.
❖ Altri redditi	<i>L – sez. II e III</i>	• Elenco degli altri redditi: <u>Si veda l'allegato B</u> ; • Certificazione di tali redditi e delle relative ritenute; • Valore di mercato e corrispettivo pattuito per i beni dell'impresa (auto e fabbricati) concessi in godimento al socio.
❖ Rimborso per oneri dedotti in anni precedenti	<i>M</i>	• Contributi previdenziali, spese sanitarie ecc.
❖ Redditi soggetti a tassazione separata o a imposta sostitutiva	<i>M</i>	• Plusvalenze da exit tax; • Indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione dei rapporti di agenzia; • Plusvalenze da cessione di azienda.
❖ Rivalutazione di partecipazioni e terreni	<i>M / T</i>	• Le persone fisiche che nel 2024 hanno rivalutato il costo dei terreni o delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2024 non in regime d'impresa devono indicarlo nel modello Redditi per il 2024; Documentazione necessaria: perizia di stima asseverata, calcolo dell'imposta dovuta e copia dei versamenti già effettuati relativi all'imposta sostitutiva.
❖ Noleggio occasionale imbarcazioni e navi da diporto	<i>M</i>	• Le persone fisiche titolari di imbarcazioni e navi da diporto e gli utilizzatori a titolo di leasing delle stesse devono dichiarare i proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale (non superiore a 42 giorni) di dette imbarcazioni con la possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva del 20% i proventi derivanti da detta attività occasionale.
❖ Plusvalenze di natura finanziaria	<i>T</i>	• Redditi (e relative ritenute) derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate e non qualificate, di partecipazioni a fondi immobiliari a ristretta base partecipativa, di obbligazioni e di altri strumenti che generano plusvalenze.
❖ Monitoraggio fiscale - IVIE-IVAFAE	<i>W</i>	• Beni patrimoniali detenuti all'estero , quali ad esempio: - <u>Immobili e diritti reali</u> (proprietà, usufrutto, nuda proprietà o altro) su immobili situati all'estero o su quote di essi (comproprietà e multiproprietà) a prescindere che questi producano redditi imponibili; - <u>Oggetti preziosi e opere d'arte</u> che si trovano all'estero; - <u>Imbarcazioni</u> , navi da diporto o altri beni mobili iscritti nei pubblici registri esteri. • Attività estere di natura finanziaria , quali ad esempio: - Conti correnti e libretti di risparmio (se il valore massimo complessivo raggiunto nel periodo d'imposta è superiore a 15.000 euro). Resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro qualora sia dovuta l'IVAFAE; - Partecipazioni in società non residenti; - Obbligazioni estere e titoli similari;



- Metalli preziosi detenuti all'estero; - Forme di previdenza gestite da soggetti esteri;		
❖ Monitoraggio fiscale - Criptovalute / Cripto-attività	W	• Criptovalute / Cripto-attività: - Gli obblighi di monitoraggio fiscale delle cripto-attività sussistono indipendentemente dalle modalità e conservazione delle stesse, e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all'estero o in Italia.
Monitoraggio fiscale Ricordiamo che il quadro RW va compilato ai fini del monitoraggio fiscale dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria al fine di determinare l'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) e l'imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFE) dovute. Il quadro RW non va però compilato per quelle attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari ed i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Non vanno più comunicati i trasferimenti da e verso l'estero di tali attività ma la consistenza degli investimenti esteri e delle attività detenute all'estero nel corso del periodo di imposta. La comunicazione deve essere inviata <u>anche se nel corso del 2024 sono stati fatti disinvestimenti</u>. I dati contenuti in questo quadro vengono utilizzati per il calcolo delle imposte IVIE e IVAFE.		
IVIE		• Le persone fisiche residenti in Italia, proprietarie o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero devono versare un'imposta che per il 2024 è stata aumentata a 1,06% (per l'anno precedente l'imposta ammontava a 0,76%), e viene corrisposta sul valore dell'immobile, in misura proporzionale alla quota ed ai mesi di possesso. • L'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'immobile e le pertinenze adibite ad abitazione principale. • <u>Documentazione necessaria:</u> per gli immobili situati in Paesi UE, il valore imponibile coincide col valore catastale dell'immobile come determinato e rivalutato all'estero o in mancanza, copia dell'atto di acquisto oppure documento dal quale si evince il valore di mercato del luogo in cui è situato l'immobile. • <u>Documentazione necessaria:</u> ammontare degli acconti IVIE versati per l'anno 2024 con il mod. F24; ammontare dell'imposta patrimoniale eventualmente versata nello Stato in cui si trova l'immobile.
IVAFE		• Le persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie all'estero devono versare per il 2024 l'imposta dello 0,20% del valore delle attività finanziarie diverse da conti correnti e libretti di risparmio, in misura proporzionale alla quota ed al periodo di possesso. • Per i conti correnti ed i libretti di risparmio aventi giacenza media superiore a 5.000 Euro l'imposta è fissa ed è pari a 34,20 Euro rapportati sempre alla quota ed al periodo di



		possesso. • <u>Documentazione necessaria:</u> per le attività finanziarie il valore imponibile è il valore di mercato al 31.12.2024 o al termine del periodo di detenzione, o in mancanza, il valore nominale o di rimborso. • <u>Documentazione necessaria:</u> ammontare degli acconti IVAFE versati per l'anno 2024 con il mod. F24; ammontare dell'imposta patrimoniale eventualmente versato nello Stato in cui si trova l'attività finanziaria.
❖ Contribuenti minimi	LM	• Documenti contabili per i contribuenti a cui si applica il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ai sensi dell'art. 27, co. 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98.
❖ Contribuenti forfettari	LM	• Documenti fiscali per i contribuenti a cui si applica il regime forfettario, introdotto a partire dall'anno 2015, ai sensi dell'art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014.
❖ Trasferimento della residenza all'estero	TR	• A seguito di trasferimento della residenza all'estero, il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione e valore normale del complesso aziendale non fatto confluire in una stabile organizzazione in Italia.



ALLEGATO B

REDDITI DIVERSI

incassati nell'anno 2024

Tra i **redditi diversi** vanno dichiarati:

- I corrispettivi derivanti dalla rivendita entro 5 anni di terreni e fabbricati e relative spese;
- I corrispettivi percepiti per la vendita di terreni o edifici a seguito della lottizzazione di terreni e dell'esecuzione di opere per rendere i terreni edificabili e relative spese;
- I proventi dalla concessione in usufrutto di beni immobili;
- I corrispettivi percepiti e relative spese di sublocazione di beni immobili;
- Gli utili derivanti da partecipazioni in società o enti soggetti ad IRES o in società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata;
- I corrispettivi derivanti dall'affitto o dalla cessione (totale o parziale) dell'azienda;
- I redditi di terreni, non determinabili catastalmente, e gli affitti di terreni per usi non agricoli;
- I redditi di terreni e di fabbricati situati all'estero (reddito netto);
- Gli altri redditi percepiti all'estero, anche quelli sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, come per esempio le vincite conseguite all'estero;
- I redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti e di processi industriali;
- I redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (occasionali);
- I redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (occasionali);
- Le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi, percepiti da direttori artistici e collaboratori tecnici per prestazioni non professionali rese in favore di cori e bande musicali
- A decorrere dal 1° luglio 2023, i compensi sportivi non sono più classificati tra i redditi diversi, bensì sono assimilati, a tutti gli effetti, ai redditi da lavoro dipendente. Contestualmente, è stato elevato il limite di esenzione totale di tali compensi, che passa da 10.000 a 15.000 euro annui.
- La differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento (a titolo personale) di beni dell'impresa o della società al socio o suo familiare;
- I corrispettivi derivanti dall'assicurazione di obblighi di fare, non fare e permettere;
- I redditi che derivano da contratti di associazione in partecipazione se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- Le plusvalenze derivanti da cessioni di valute estere, di metalli preziosi, nonché di quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo. Le plusvalenze derivanti da cessioni di valute estere sono imponibili qualora la giacenza dei depositi intrattenuti sia superiore a 51.645,99 euro per almeno sette giorni lavorativi continui.
- Le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta (si ricorda che le crypto-attività sono soggette all'obbligo di monitoraggio fiscale).



Effetto sostitutivo IVIE-IRPEF

I redditi degli immobili detenuti all'estero e adibiti ad abitazione principale, oppure non locati, per i quali è dovuta l'IVIE, non sono assoggettati ad IRPEF; pertanto, non vanno dichiarati nel quadro B bensì nel quadro RW.

ALLEGATO C

Oneri deducibili e detraibili - pagati nel 2024 – e crediti d'imposta

Si segnala che, per il 2024, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 50.000, è stata introdotta una riduzione di € 260 della detrazione spettante per i seguenti oneri:

- Oneri detraibili al 19%, ad esclusione delle spese sanitarie;
- Erogazioni liberali a favore di partiti politici e premi assicurativi per rischio eventi calamitosi.

PARTE I: PRINCIPALI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%

RP1- RP2- RP6	Spese mediche e spese per prestazioni. In linea di principio, le spese sanitarie rimborsate non sono detraibili o deducibili . Tuttavia, il contribuente ha diritto alla detrazione o deduzione fiscale della spesa sanitaria sostenuta anche nel caso in cui la stessa sia stata rimborsata, qualora il rimborso sia riconducibile a contributi o premi per i quali non è prevista la detraibilità o la deducibilità o che, essendo versati da altri (ad esempio, il datore di lavoro) concorrono formare il suo reddito (di lavoro); - Spese per l'acquisto di occhiali , protesi sanitarie e per analisi e terapie; - Spese per medicinali : per la detrazione è richiesta la relativa fattura o il cd. "scontrino fiscale parlante" in cui deve essere indicato il <u>codice fiscale del contribuente</u> ; - Documentazione di eventuali rimborsi delle suindicate spese; - La detrazione spetta solo sulla parte che supera 129,11 euro.
RP3	Spese per mezzi per l'accompagnamento di disabili, nonché spese mediche generiche e di assistenza specifica per disabili.
RP4	Spese per l'acquisto e riparazione di veicoli per disabili.
RP5	Spese per l'acquisto e il mantenimento di cani guida per non vedenti.
RP7 – RP8	Interessi passivi , spese notarili, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari ed a prestiti e mutui agrari.
da RP 8 a RP14	Acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale nel limite massimo di spesa di 250,00 euro.
	I premi versati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi per unità immobiliari ad uso abitativo . Vale per le polizze stipulate dal 1° gennaio 2018.
	L'acquisto di strumenti compensativo / sussidi tecnici ed informatici per i soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).
	Assicurazioni contro gli infortuni e sulla vita, stipulate e rinnovate fino al 31.12.2000 ed assicurazioni stipulate dopo il 01.01.2001 che hanno per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5%. Premio massimo detraibile pari a 530,00 euro.
	Assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Premio massimo detraibile pari a 1.291,14 euro (al netto dei premi corrisposti per



	assicurazioni per morte o invalidità permanente).
	Spese per la frequenza dell' asilo nido da parte di figli (fino ad un importo massimo di 632,00 euro per ciascun figlio).
	Spese per la frequenza delle scuole dell'infanzia, scuola primaria e secondaria (comprese le spese per la mensa) fino a 800,00 euro per studente e spese per tasce scolastiche ed universitarie .
	Spese funebri sostenute, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela, per un importo non superiore a 1.550,00 euro.
	Spese relative all'assistenza personale di soggetti non autosufficienti fino a 2.100,00 euro.
	Spese per attività sportive praticate da ragazzi tra 5 e 18 anni, fino a 210,00 euro per ciascun figlio.
	Compensi pagati per intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'abitazione principale, fino a 1.000,00 euro. Serve la fattura rilasciata dall'intermediario, accompagnata da un'autocertificazione del contribuente che attesti che le spese si riferiscono all'acquisto dell'abitazione principale oppure una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
	Canoni di locazione sostenuti dagli studenti universitari fuori sede (l'università deve distare almeno 100 Km dal comune di residenza, 50 Km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate); l'importo massimo è 2.633,00 euro.
	Erogazioni liberali a favore di: - Popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari (fino a 2.065,83 euro); - Società ed associazioni sportive dilettantistiche (fino a 1.500,00 euro); - Società di mutuo soccorso (fino a 1.300,00 euro); - "Biennale di Venezia" (fino al 30% del reddito complessivo); - Stato, Regioni, Enti territoriali per attività culturali ed artistiche; - Enti operanti nello spettacolo, di fondazioni operanti nel settore musicale, per scopi artistici e culturali (fino al 2% del reddito complessivo); - Istituti scolastici di ogni ordine e grado per innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento dell'offerta formativa; - Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito presso la Banca d'Italia.
	Spese veterinarie (fino all'importo di 550,00 euro, per la parte che eccede 129,11 euro).
	Spese per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi;
	Contributi versati per il riscatto del corso di laurea di un familiare a carico.

ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA

da RP 8 a RP14	Erogazioni liberali a favore di: - Onlus e associazioni di promozione sociale (30%, nel limite di 30.000 euro); - Organizzazioni di volontariato (35%, nel limite di 30.000 euro).
	Detrazione per le erogazioni liberali in denaro a favore di partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all'art. 4 del D.L. n. 149/2013 (26% dell'erogazione liberale per importi compresi tra i 30 e i 30.000 euro).



PARTE II: ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

RP21	Attestazioni di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori quali quelli versati alla Cassa Commercianti, alla Cassa Artigiani, i contributi obbligatori dei liberi professionisti (soggettivo e maternità), il contributo INPS alla gestione separata, l'Assicurazione obbligatoria degli Agricoltori nonché l'Inail per gli infortuni domestici. Tali oneri possono riguardare i titolari di azienda, i lavoratori autonomi, i collaboratori familiari ed i soci ed anche i familiari fiscalmente a carico. Contributi versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea e per la prosecuzione volontaria senza limiti di importo. Non sono più deducibili i contributi sanitari obbligatori SSN (servizio sanitario nazionale) versati con il premio assicurativo di responsabilità civile per i veicoli.
RP22	Ricevute relative ad assegni periodici corrisposti al coniuge separato.
RP23	Attestazione di versamento concernente i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (<i>colf</i> , <i>baby sitter</i> e assistenti delle persone anziane), anche relativi a prestazioni di tipo accessorio ("buoni lavoro" o " <i>voucher</i> "), fino ad 1.549,37 euro.
RP24	Ricevute di erogazioni liberali per il sostentamento del clero o ad altre istituzioni religiose (fino ad 1.032,91 euro).
RP25	Ricevute di spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità.
RP26	Ricevute relative a: - Contributi versati a fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (fino a 3.615,20 euro); - Erogazioni liberali a favore di ONG riconosciute per i Paesi in via di sviluppo (entro il limite del 2% del reddito complessivo); - Erogazioni liberali a favore di ONLUS ed associazioni di promozione sociale - alternative tra detrazione del 26% dall'imposta o deduzione dal reddito; - Erogazioni liberali a favore di enti universitari, di ricerca pubblica, quelli vigilati e degli enti parco nazionali e provinciali; - Attestazione di rendite vitalizie pagate in forza di testamento o donazione; - Canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili; - Indennità pagate per la perdita dell'avviamento; - 50% delle spese sostenute per adozioni internazionali;
da RP27 a RP30	Attestazione di contributi previdenziali ed assistenziali versati a forme pensionistiche complementari ed individuali anche se versati per familiari fiscalmente a carico (fino a 5.164,57 euro).
RP32	Contratto di compravendita o attestazione delle spese di costruzione e degli interessi passivi dipendenti da mutui per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione. La deduzione ammonta al 20% e riguarda l'acquisto, dal 2014 al 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione invendute al 12 novembre 2014 e cedute da imprese di costruzione o cooperative edilizie, e l'acquisto di unità oggetto di interventi di ristrutturazione o di restauro e risanamento conservativo, nonché la costruzione di unità abitative su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori. Per fruire dell'agevolazione l'immobile deve essere destinato, entro sei mesi dall'acquisto o dal



	termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni. Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro comprensivi di IVA. La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.
RP33	Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d'imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione (esempio: compensi o redditi percepiti e tassati nel 2023 ma rimborsati al datore di lavoro nel 2024).
RP34	Codice fiscale della società partecipata con le caratteristiche di start-up innovativa che ha optato per il regime della trasparenza ex art. 116 TUIR, per la quale il socio può portare in deduzione dal proprio reddito la relativa quota di conferimento che eccede il reddito complessivo della società.
RP36	Deduzioni nel limite del 10% del reddito complessivo in relazione alle erogazioni liberali a favore di ONLUS, ODV, APS e più in generale per gli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico del terzo settore (RUNTS). Questa deduzione è alternativa alla detrazione di cui ai righi da RP8 a RP13.

PARTE III: DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 36%, 41%, 50%, 65%, 90% E 110% PER LAVORI RELATIVI AD ABITAZIONI

Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio è necessario fornire i dati catastali identificativi degli immobili, gli estremi di registrazione dell'eventuale contratto di locazione o comodato e gli altri dati necessari per fruire della detrazione. I relativi pagamenti devono sempre essere effettuati tramite bonifico bancario o postale con espressa indicazione della causale di versamento (16-bis DPR 917/1986), codice fiscale di chi effettua il versamento e codice fiscale o partita Iva del beneficiario. La detrazione vale anche per le spese relative alle parti comuni condominiali ripartite tra i proprietari in base ai millesimi.

La **detrazione di imposta** in vigore è pari al:

- 36% da ripartire in 10 rate annuali per le spese sostenute dal 2018 al 2024 per gli interventi di sistemazione del verde, con un limite di spesa di 5.000 euro;
- 50% da ripartire in 10 rate annuali per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con un limite di spesa di 96.000 euro;
- 50%, 70%, 80% da ripartire in 5 rate annuali per le spese sostenute dal 2017 al 2023 e in 10 rate annuali per le spese sostenute dal 2024 per gli interventi di adozione di misure antisismiche, con un limite di spesa di 96.000 euro. L'ammontare della detrazione dipende dalla riduzione della classe di rischio sismico. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 va applicata la disciplina del Superbonus in quanto gli interventi di miglioramento della classe sismica sono considerati "interventi trainanti";
- Il Superbonus si applica nella misura del 70 per cento (salvo specifiche deroghe) per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze e su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze. Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 la detrazione ammontava al 110% se entro il 30 settembre 2022 erano stati completati i lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.
- Si ricorda che il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi.
- La detrazione del 110%, per le spese sostenute fino al 31.12.2021 è ripartita in 5 rate annuali, mentre per quelle sostenute dal 2022 è ripartita in 4 rate annuali;
- La detrazione del 70% per le spese sostenute nel 2024 è ripartita invece in 10 rate annuali.



- Per le spese sostenute nel 2022 la detrazione prevista dal c.d. “Bonus facciate” ammontava al 60% (prima corrispondeva a 90%) ripartita in dieci quote annuali. Per le spese sostenute nel 2023 non è più possibile usufruire di tale bonus.

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili, occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. Per esempio, per le spese sostenute nel corso del 2024 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo spettante.

La detrazione avviene dall'imposta netta dovuta per l'anno 2024 e deve essere ripartita in **10 rate annue** di pari importo.

Dal 17 febbraio 2023 non è più possibile fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi, fatte salve specifiche deroghe.

Le detrazioni suindicate spettano anche **all'acquirente o assegnatario di unità immobiliari** facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro o risanamento conservativo eseguito da imprese di costruzione o da cooperative edilizie. L'acquisto o l'assegnazione devono avvenire entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione e la detrazione per le spese sostenute nel 2023 spetta forfettariamente per il **25%** del prezzo di acquisto o di assegnazione con i limiti di spesa suindicati per le spese di ristrutturazione.

ATTENZIONE: Comunicazione ENEA

Per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi, la Legge di bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.

La comunicazione va trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori, utilizzando il sito <https://bonusfiscali.enea.it/>.

Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, se prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità, quando prevista.

Per eventuali approfondimenti potete consultare anche le numerose circolari redatte negli anni dal nostro Studio.

PARTE III C: - DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 50% PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta una detrazione del **50%** in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di **mobili** e di **grandi elettrodomestici nuovi** di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di **5.000 euro (nel 2023 era di 8.000 euro)** per singola unità immobiliare comprensiva delle pertinenze ed è ripartita in **10 rate** annuali.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali oppure mediante carte di credito o carte di debito. Per fruire dell'agevolazione è necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

PARTE IV: - DETRAZIONE D'IMPOSTA PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO E SUPERBONUS

La legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ha prorogato al 31 dicembre 2024, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall'Irpef e dall'Ires) relativa agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, con l'eccezione di alcuni interventi per i quali l'aliquota è del 50%



Le spese sostenute nel 2024 per le quali è possibile beneficiare della detrazione sono le seguenti:

- Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (limite massimo delle spese ammesse euro 153.846,15, detrazione d'imposta massima 100.000,00 euro);
- Interventi sull'involucro degli edifici esistenti (limite massimo delle spese ammesse 92.307,69 euro, detrazione d'imposta massima 60.000,00 euro);
- Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (limite massimo delle spese ammesse 92.307,69 euro, detrazione d'imposta massima 60.000,00 euro);
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione (limite massimo agevolabile euro 46.153,84, detrazione massima 30.000,00 euro).

Il limite massimo di detrazione spettante va riferito alla singola unità immobiliare e pertanto va ripartito tra i soggetti possessori dell'immobile che partecipano alla spesa in ragione dell'importo effettivamente sostenuto.

Per gli interventi effettuati su parti comuni condominiali, l'ammontare massimo della detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio ad eccezione delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica che si riferiscono all'intero edificio e non alle singole unità immobiliari.

Per questi interventi sono state riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. In tal caso, infatti, è possibile usufruire di una detrazione del 70% o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.

La detrazione spettante per le spese sostenute nel 2024 deve essere suddivisa obbligatoriamente in **10 rate** di uguale importo.

Come già detto in precedenza la possibilità di cedere il credito è stata soppressa a decorrere dal 17.02.2023. Per poter usufruire della detrazione i pagamenti devono essere stati effettuati tramite bonifico bancario o postale, con l'indicazione della relativa legge agevolativa (art. 16-bis DPR 917/1986), del numero di partita IVA del percipiente e del codice fiscale del beneficiario della detrazione. Inoltre, entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere trasmessa telematicamente all'ufficio competente ENEA, un'apposita comunicazione contenente i dati relativi agli interventi realizzati. Infine, per determinati interventi è necessario acquisire e conservare una asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi che l'intervento eseguito è conforme ai requisiti tecnici previsti dalla Legge.

La detrazione per gli interventi di risparmio energetico, se compatibile con specifici incentivi disposti a livello comunitario o a livello locale da regioni, province e comuni, può essere richiesta per la parte di spesa eccedente gli incentivi concessi dagli enti territoriali.

È riconosciuta altresì una detrazione nella misura del 70%, 90% o 110% (a seconda dell'anno di sostenimento delle spese) delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 per i seguenti interventi di efficienza energetica rientranti nell'ambito del c.d. "Superbonus":

- Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti.

La detrazione al 110% è riconosciuta anche a fronte delle spese sostenute per gli altri interventi di efficientamento energetico se eseguiti congiuntamente ad uno dei due interventi appena elencati.

PARTE V: DETRAZIONI PER INQUILINI CON CONTRATTI DI LOCAZIONE

Gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale possono usufruire di determinate detrazioni forfetarie di importo variabile a seconda del reddito dichiarato dal contribuente nel 2024:



- Se il loro reddito complessivo non supera 30.987,41 euro ed il contratto è stipulato o rinnovato ai sensi della L. 431/98 (sia a canone libero che in regime di canone convenzionale);
- Se il loro reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ed il contratto è stipulato o rinnovato ai sensi della L. 431/98 (sia a canone libero che convenzionale) da giovani di età compresa tra i 20 e 31 anni. La detrazione spetta solo per i primi 4 anni;
- Se il loro reddito complessivo non supera 30.987,41 euro ed il contratto è stipulato da un lavoratore dipendente che abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro a non meno di 100 Km di distanza dal precedente. La detrazione spetta per tre anni dal trasferimento della residenza.
I lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro che abbiano trasferito o trasferiscano la propria residenza nel Comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo Comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione possono fruire della detrazione del per i primi tre anni dal trasferimento ella residenza.
- I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni possono fruire di una detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni per l'affitto di terreni agricoli. La detrazione spetta entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di 1.200 euro annui. Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.

PARTE VI: DETRAZIONI PER INVESTIMENTI IN START-UP O PMI INNOVATIVE

I contribuenti nel 2024 possono fruire di una detrazione

- Del 50% per gli investimenti nel capitale sociale di *start-up* innovative, fino ad un investimento massimo di 100.000 euro per ogni periodo d'imposta;
- Del 50% per gli investimenti nel capitale sociale di PMI innovative, fino ad un investimento massimo di 300.000 per ogni periodo d'imposta.

L'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni pena la decadenza della detrazione.

Nel modello REDDITI è necessario indicare, oltre all'importo dell'investimento, anche il tipo di investimento, diretto o indiretto, ed in questo secondo caso va specificato il codice fiscale del soggetto intermediario.

PARTE VI: ALTRE DETRAZIONI

- Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida nel limite di 1.000 euro;
- Detrazione per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

ALTRI CREDITI DI IMPOSTA

Nella dichiarazione dei redditi vanno evidenziati anche i dati relativi ad eventuali crediti di imposta quali ad esempio quelli maturati nel 2024 per:

- Riacquisto della prima casa e canoni di locazione non percepiti;
- Incremento dell'occupazione;
- Immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
- Reintegro delle anticipazioni ai fondi pensione;
- Acquisto prima casa *under 36*
- Erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura - c.d. "Art-Bonus" – e della scuola – c.d. "School-bonus";
- Negoziazione e arbitrato;



**Comploj Vieider Lorenzon
Lechner Zanellato**

PDC Partner
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti

- Compensi corrisposti agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita;
- Credito d'imposta per videosorveglianza;
- Credito d'imposta euroritenuta;
- Mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali;
- Redditi prodotti all'estero;
- Canoni di locazione non percepiti in caso di provvedimento di sfratto.